

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 11 novembre 2017



EQUO COMPENSO

Italia Oggi	11/11/17	P. 30	Equo compenso inutile senza p. a.	Michele Damiani	1
--------------------	----------	-------	-----------------------------------	-----------------	---

SEGRETO PROFESSIONALE

Italia Oggi	11/11/17	P. 27	Dati informativi tutelati	Debora Alberici	2
--------------------	----------	-------	---------------------------	-----------------	---

CONSULENTI FINANZIARI

Sole 24 Ore - Plus	11/11/17	P. 17	Nuovo Albo unico, l'avvio sarà deciso in Parlamento	Gianfranco Ursino	3
---------------------------	----------	-------	---	-------------------	---

Contestato l'emendamento al dl fiscale

Equo compenso inutile senza p.a.

DI MICHELE DAMIANI

L'esclusione della p.a. rende praticamente inutile l'approvazione di una disposizione che garantisca un equo compenso per i professionisti. Inoltre, prevedere una misura che valga solo per gli avvocati rischia di spaccare il mondo delle professioni. Sono i giudizi espressi dalle associazioni dei professionisti in merito all'inserimento dell'equo compenso per gli avvocati in un emendamento al dl fiscale, attualmente al vaglio della commissione bilancio del Senato. Tre i comunicati emessi ieri sul tema, provenienti da tre associazioni differenti: Confprofessioni, Colap e Consiglio nazionale architetti (Cnappc). «Così come riformulato nel decreto fiscale, l'equo compenso non risolve i problemi degli avvocati e tanto meno quelli degli altri liberi professionisti» afferma Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, che ha poi sottolineato l'importanza di includere la p.a.: «L'introduzione di un equo compenso per la pubblica amministrazione è l'unica strada percorribile in questo scorcio di legislatura. Porterebbe anche dei vantaggi in termini di semplificazione, visto che potrebbero essere risolti molti

problemi legati alla determinazione dei compensi». Il tema è stato al centro dell'incontro organizzato ieri dal Cnappc dal titolo «Equo compenso e tutela del lavoro autonomo». L'iniziativa ha avuto luogo a Catanzaro; una sede non casuale, vista la sentenza del Consiglio di stato. Secondo il presidente Giuseppe Cappochin «l'approvazione dell'equo compenso è un obbligo morale soprattutto per i cittadini: la determinazione del principio è, infatti, un presupposto fondamentale per garantire una concorrenza che abbia come riferimento principale la qualità della prestazione». La nota emessa dalla Colap, invece, pone l'accento sulla necessità di prevedere una misura simile non solo per gli avvocati, ma verso tutto il mondo delle libere professioni. «Sono 217 mila gli avvocati in Italia: questo potrebbe essere l'unico numero che spieghi questa irragionevole proposta di inserire un equo compenso per gli avvocati, escludendo tutti gli altri professionisti» il commento della presidente Colap Emiliana Alessandrucchi, che ha poi aggiunto: «Tra l'altro, la proposta esclude il più grande cliente, il più impenetrabile, il più avaro, il più insolvente: la pubblica amministrazione».



Sentenza rilancia la tutela della privacy e del segreto professionale

Dati informativi tutelati

Accesso al pc del commercialista con decreto

DI DEBORA ALBERICI*

La Suprema corte rilancia l'importanza della tutela della privacy anche in caso di inchiesta penale. Non si può infatti procedere al sequestro dei dati informatici qualora il commercialista opponga per iscritto il segreto professionale.

Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 51446 del 10 novembre 2017, ha accolto il ricorso di un professionista sottoposto prima a perquisizione e poi a sequestro di documenti cartacei e su supporto informatico.

Contrariamente al parere della Procura generale del Palazzaccio che aveva invece chiesto l'inammissibilità del ricorso della difesa, la seconda sezione civile ha dato ragione al consulente.

In prima battuta gli Ermellini hanno chiarito che la riproduzione dei dati, in qualunque modo avvenga, è pur sempre un sequestro.

Sul punto si legge espressamente in sentenza che costituisce sequestro probatorio l'acquisizione, mediante estrazione di copia informatica o riproduzione su supporto cartaceo, dei dati

contenuti in un archivio visionato nel corso di una perquisizione legittimamente eseguita ai sensi dell'art. 247 c.p.p., quando il

trattenimento della copia determina la sottrazione all'interessato dell'esclusiva disponibilità dell'informazione e incide sul diritto alla riservatezza o al segreto.

Detto questo, in un passag-



gio chiave del documento, gli Ermellini attingono alla legge sulla criminalità informatica, la n. 48 del 2008, per affermare che l'attuale articolo 256 c.p.p. ha superato i limiti in precedenza esistenti in tema di opposizione del segreto professionale prevedendo una tutela di carattere simmetrico rispetto a quella contemplata per la testimonianza. In poche parole, questa nuova disciplina stabilisce che nel caso in cui sorga la necessità di acquisire atti, documenti, dati, informazioni e programmi informatici l'autorità giudiziaria ha l'onere di rivolgere una richiesta di consegna al professionista

attraverso un decreto di esibizione: a questo punto il commercialista è tenuto alla consegna di quanto chiesto a meno che, ecco il punto fondamentale della questione, il soggetto destinatario della richiesta non dichiari per iscritto che il bene di cui si pretende l'esibizione è oggetto di segreto professionale.

In altri termini, la formale opposizione del segreto professionale, quando è sollevata in ragione della correlazione della disponibilità dei beni sequestrati o estratti in copia con un mandato professionale in precedenza conferito, è idonea a impedire all'autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna.

*www.cassazione.net

Nel caso in cui sorga la necessità di acquisire atti, documenti, dati, informazioni, l'autorità giudiziaria deve rivolgere la richiesta con un decreto di esibizione



Le sentenze sul
sito www.italiaoggi.it/documenti



Nuovo Albo unico, l'avvio sarà deciso in Parlamento

Per le casse dell'Ocf un ulteriore rinvio non è sostenibile
Trovata la nuova sede in via Tomacelli a Roma

Gianfranco Ursino

■ L'estenuante telenovela per l'avvio dall'Albo dei consulenti finanziari indipendenti torna in Parlamento. Nell'ambito della conversione in Legge del Decreto Fiscale 148/2017, varato dal Governo il 16 ottobre scorso per anticipare alcune misure previste dalla legge di Bilancio 2018, in Commissione Bilancio sono stati presentati due emendamenti gemelli (13.7 e 13.8) a firma della senatrice Lucrezia Ricchiuti (Mdp) e del senatore Mauro Marino (Pd).

Entrambi gli emendamenti, almeno nella loro formulazione originaria, hanno previsto il 31 ottobre 2018 come termine ultimo per l'avvio dell'Albo Unico dei consulenti finanziari e il contestuale trasferimento delle funzioni di vigilanza dalla Consob all'Ocf per tutti gli iscritti alle diverse sezioni dell'Albo: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari), consulenti finanziari autonomi (fee only) e delle società di consulenza finanziaria indipendente (Scf). «C'è la volontà - spiega la senatrice Ricchiuti - di sancire una data, altrimenti il trasferimento delle funzioni di controllo dalla Consob all'Ocf, deciso con la legge di Stabilità 2016, continuerà a procrastinarsi nel tempo. L'emendamento va nella direzione di dare piene funzioni all'Organismo».

Successivamente il senatore Marino ha riformulato il suo emendamento presentando un secondo testo che prevede il trasferimento delle funzioni di vigilanza sugli iscritti all'Albo dei consulenti finanziari entro il primo dicembre 2018, anche nell'ipotesi in cui la delibera definitiva della Consob non dovesse nel frattempo arrivare. Quest'ultimo passaggio è stato poi inserito anche nell'emendamento 13.3 riformulato a firma del senatore Giorgio Santini (Pd). Tutti emendamenti che saranno sottoposti al voto in Commissione lunedì prossimo, o al massimo martedì, alla riapertura dei lavori. L'arrivo del testo di conversione del Decreto Fiscale in Aula al Senato è invece previsto per mercoledì pros-

mo 15 novembre.

In settimana i vertici dell'Ocf presenti al FeeOnly Summit 2017, organizzato da Consultrique a Verona,

hanno manifestato pubblicamente tutta la loro preoccupazione per un eventuale ulteriore allungamento dei tempi rispetto a quelli proposti alla Consob e anticipati su Plus24 di sabato scorso dal presidente dell'Ocf Carla Rabitti Bedogni. L'idea è quella di avviare l'operatività dell'Ocf ad aprile 2018, per consentire all'Organismo di poter svolgere le prime istruttorie finalizzate all'iscrizione di diritto nelle nuove se-

zioni dei consulenti finanziari autonomi e delle Scf, in modo da dare all'Organismo pieni poteri di vigilanza sugli iscritti dal mese di ottobre 2018. Una data che adesso viene ribadita nei suindicati emendamenti presentati in Parlamento.

Anche perché la macchina organizzativa dell'Ocf è già in atto per poter essere pronta a svolgere le funzioni di vigilanza, con un aumento dei costi che sarà rilevante. Proprio in questi giorni gli uffici amministrativi dell'Ocf sono alle prese con la stesura del budget per i prossimi anni. Secondo quanto risulta a Plus24 per accogliere le nuove figure dedicate alle funzioni di vigilanza l'Ocf avrà trovato una nuova sede in via Tomacelli a Roma, vicino Piazza di Spagna. Sono stati già individuati anche i responsabili che guideranno gli uffici di vigilanza. Un potenziamento delle strutture con investimenti già in atto di diversi di milioni di euro. E se la vigilanza non sarà trasferita entro fine 2018 all'Ocf, la Consob continuerà ad incassare i contributi che oggi incassa dai soggetti vigilati. Ecco perché un ulteriore rinvio da un punto di vista economico l'Ocf non può permetterselo.

gianfranco.ursino@ilsole24ore.com

[@g_ursino](https://twitter.com/g_ursino)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANTICIPAZIONE



LA PARTENZA IN DUE TEMPI

Su Plus24 di sabato scorso, 4 novembre 2017, il presidente dell'Ocf anticipava la richiesta di chiedere alla Consob l'avvio dell'Albo entro ottobre 2018, con una sorta di preiscrizione ad aprile per i consulenti e le Scf aventi diritto

